TORNATA DEL 14 LUGLIO 1868

somma, ma in certo modo diceva di non ricordarla. Ebbene, io mi permetto di dire al signor ministro che questa cifra l'ho dedotta dall'annuario statistico di quest'anno.

Ora, se noi abbiamo tanta massa di vincoli ipotecari sulla nostra terra, credete voi così facile trovare dei beni stabili liberi? Spesso avviene, e niuno di voi lo ignora, che le ipoteche stanno sui fondi non a cagione di debiti contratti per bisogno o per miseria, ma per ragione di doti, dei diritti dei minori sui beni dei tutori, per ragioni di famiglia.

Nell'antico Codice napoletano queste ipoteche erano generali, e non cessano d'essere tali, benchè oggi si debbano tradurre in ipoteche speciali. Ora, se ogni famiglia, non dico in tutta Italia, ma almeno in tutte le provincie meridionali, è vincolata da queste ipoteche, è quasi impossibile trovarne una che vi dia stabili assolutamente liberi. Quando d'altra parte l'interesse del comune e dello Stato è garantito da un margine sufficiente, io non vedo perchè dobbiamo tanto lussureggiare in cautele che si traducono in vessazioni.

Se la Commissione ha poi inteso al secondo fine, cioè ad una maggiore speditezza nella riscossione, io la prego a riflettere che se non si possono evitare le ipoteche antecedenti, non si potrebbero evitare neanche le successive, e per conseguenza, riducendosi al fatto dell'espropriazione forzata, qualunque siano le cautele dalla legge stabilite, potrà sempre avvenire che nella massa da espropriarsi siano in numero maggiore i creditori che concorrono; per modo che non si guadagnerà nulla.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola.

BRUNETTI. E poi non vi ha maggiore speditezza a fare un'espropriazione forzata, quando si è soli, di quella che si avrebbe quando vi fossero degli altri creditori concorrenti?

Quindi io raccomando quest'emendamento alla Commissione ed alla Camera. Io non ho per nulla inteso di diminuire le cautele, ma di resecarne quel soverchio che si traduce in vessazione.

VILLA PERNICE, relatore. Veramente la Commissione, colla parola libertà, non aveva punto inteso che dovesse essere assolutamente prima l'ipoteca. Essa intese che il fondo dovesse aver tanto valore libero da garantire sufficientemente tanto lo Stato, quanto il comune. Siccome però (e io credo che il dubbio sia ragionevole) l'onorevole Brunetti ha elevato questo dubbio, ad ogni buon conto si ammette una variazione, sostituendo alla parola libertà le altre: stato ipotecario. In questo modo rimarrebbe intatto il concetto della Commissione, e forse l'onorevole Brunetti potrebbe acquetarsi e ritirare l'emendamento, e si direbbe: « la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili. »

BRUNETTI. Quando la Commissione dia una tale in-

terpretazione a questo articolo, e tolga perfino queste parole, io ho ottenuto lo scopo che mi proponeva, e la ringrazio di avere molto semplificato l'articolo.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo. Rileggerò l'articolo colle modificazioni introdotte:

- « La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili, o in rendita pubblica italiana.
- « La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili, che potrà essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà. »

BRUNETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente, e viene ammessa per nove decimi di detto valore. »

Ho detto troppo presto che eravamo tutti d'accordo. (Si ride)

Ha la parola l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Dacchè la Commissione ha tolto la parola libertà sostituendo stato ipotecario, queste ultime parole, se non sono meglio chiarite, mi pare che andrebbero contro lo scopo della Commissione. Dicendo: « I terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore, » se questo valore si prende lordo non si ottiene lo scopo.

Quindi io crederei si dovesse dire: « I terreni non si ammettono che per due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore al netto dei pesi e debiti ipotecari, ecc. »

In fine, qualunque formula creda la Commissione di usare, ho voluto ossservare che, una volta ammesso che i beni possono essere ipotecati, veniamo a trovarci in un equivoco.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che proponesse un emendamento scritto. (Breve pausa)

L'emendamento è così concepito:

« I terreni non si ammettono che pei due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore netto dei pesi e debiti ipotecari. »

Che cosa dice la Commissione di questo nuovo emendamento?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione dichiara che non può accettare quest'emendamento.

Finchè si trattò di spiegar meglio la portata della prima parte dell'articolo, la Commissione credette di accondiscendere al desiderio dell'onorevole Brunetti, ma le sembra che quest'aggiunta verrebbe a mutare le condizioni della cauzione in modo, che in qualche caso potrebbe sostituirsi una cauzione minore di quella che si vorrebbe fissata. Se il valore che deve servire di cauzione debb'essere libero da ogni ipoteca, bisognerà sempre dire: « fatta deduzione di tutte le ipoteche anteriori. » Ma con questo concetto la Commissione crede che sia